

Portale Sistema Puglia - www.sistema.puglia.it

FAQ su: Assegno di Cura - Annualità 2018

Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 22/10/2018 16:10:09

Contiene: 2 FAQ

1-(D) L'ASSEGNO DI CURA 2018 è COMPATIBILE CON I BUONI SERVIZIO PER DISABILI E ANZIANI PER COMPARTICIPARE LA SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE E PER CENTRI DIURNI

(R) In fase di compilazione delle domande non c'è un filtro che impedisca di completare la presentazione della domanda. In fase di istruttoria la fruizione di un buono servizio per la frequenza di un centro diurno art. 60, 60ter, 68, 105, 106 sarà tenuta in considerazione per l'incompatibilità e incumulabilità delle due misure, che sono entrambe prestazioni scollate agevolate, sullo stesso nucleo familiare. Non vi è incompatibilità, invece, per la fruizione di prestazioni domiciliari SAD e ADI sociale, ovvero art. 87 e 88, per la coerente e spesso necessaria complementarietà di ulteriori ore di servizi domiciliari che integrino le poche ore di assistenza erogate dai Comuni e dalle Asl per le rispettive competenze. Questo per un principio di equità nella distribuzione delle risorse, ma anche e soprattutto in ossequio al principio di appropriatezza delle prestazioni. Infatti, se la frequenza di un centro diurno art. 60 o art. 105 è appropriata, allora il profilo di non autosufficienza è certamente più basso del profilo di estrema gravità richiesta per l'accesso al l'assegno di cura. Oppure il centro diurno socioeducativo non è appropriato, ed occorre un PAI più adeguato da parte dei servizi sanitari territoriali. Solo in questo senso non è opportuno il cumulo di due contributi economici per il sostegno al reddito e prestazioni sociali agevolate, che peraltro in ogni caso non possono e non devono surrogare o sostituire i servizi sanitari.

2-(D) SE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SI INDICA CHE IL RICHIEDENTE è ANCHE IL CAREGIVER FAMILIARE, E' NECESSARIO DIMOSTRARE DI AVERE UNA POSIZIONE ASSICURATIVA E/O PREVIDENZIALE ATTIVA?

(R) Non è necessario, si deve solo dichiarare, a fini conoscitivi, quale soluzione la famiglia adotta per sostenere la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, e quindi il care-giver familiare o un care-giver professionale. Allo stato attuale alcune associazioni rappresentate al Tavolo regionale per le disabilità non hanno ritenuto di avviare in Puglia già da questa annualità l'attuazione delle norme vigenti in materia di riconoscimento e tutela (assicurativa e previdenziale) del care giver, nonché di contrasto al sommerso nel lavoro di cura. E quindi, al contrario di quel che accade in altre Regioni italiane, e di quel che si applica in Puglia ad esempio per i Pro.V.I., non è richiesta una rendicontazione complessiva della spesa sostenuta a valere sulle risorse dell'Assegno di cura.

3-(D) Il richiedente che compila la domanda di Assegno di cura è obbligato ad avere una SPID? E deve anche avere una PEC-Posta elettronica Certificata per ricevere le comunicazioni sull'esito nelle diverse fasi di istruttoria?

(R) La SPID è una modalità di riconoscimento dell'identità del richiedente (Identità digitale) che è prescritta dal CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale e che, tuttavia, in considerazione del fatto che è ancora assai poco diffusa nella popolazione pugliese, non è stata resa obbligatoria e quindi non è l'unico modo per accedere alla piattaforma di Sistema.Puglia.it, potendosi continuare ad utilizzare le credenziali e le modalità più tradizionali di accesso alla piattaforma. Quanto alla PEC, la risposta è NO, non è richiesta una PEC per l'utente che presente domanda. Nell'Avviso pubblico è espressamente previsto che "Al termine della compilazione (...) della domanda, il richiedente dovrà cliccare su INVIA per la consegna telematica della stessa. Il sistema genererà un documento in formato pdf che contiene tutti i dati inseriti in domanda (...) che verrà trasmesso, con l'indicazione del numero di protocollo di acquisizione, a mezzo PEC all'indirizzo certificato in piattaforma del richiedente". Questo significa testualmente che la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda partirà da sistema con una PEC, ma sarà conferita a qualunque indirizzo e-mail, anche non PEC, che il richiedente avrà avuto cura di indicare all'atto della compilazione della domanda.